



CITTÀ DI POTENZA

N. 56/2020 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

**CONCESSIONE STRAORDINARIA POSTEGGI TEMPORANEI PER
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

IL SINDACO

PREMESSO:

- che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che, con i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in breve, di seguito, DPCM) del 4, dell'8, del 9, dell'11, del 22, del 25 marzo e dell'1, 10 e 26 aprile 2020, sono state disposte misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, nel presupposto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- che, successivamente, con il DPCM del 18 maggio u.s., in corso di efficacia, a seguito del decremento dei contagi, è stata disposta la riapertura delle generalità degli esercizi di commercio al dettaglio;

VISTA l'Ordinanza della Regione Basilicata n. 22 del 17 maggio 2020, che, all'art. 3 comma 1, dispone “.....sono consentite le attività commerciali di vendita al dettaglio, ivi comprese le attività di vendita dettaglio, al di fuori di negozi, banchi e mercati, nonché il commercio al dettaglio ambulante”;

CONSIDERATO, tuttavia, che alcune imprese di commercio su aree pubbliche, operanti nel territorio cittadino, ricavano la prevalenza degli introiti dall'esercizio dell'attività in occasione di feste ricorrenze ed altre manifestazioni, da tempo sospese e non ancora consentite;

RILEVATO che le predette imprese hanno subito, a causa delle restrizioni emergenziali, un gravissimo danno economico, in quanto, anche per la categoria merceologica dei prodotti posti in vendita, che rende improduttivo il commercio in forma itinerante, sono carenti di qualsiasi altra forma di reddito e che le stesse risultano, allo stato, prive di una prospettiva di guadagno a breve termine;

CONSIDERATO che, attesa l'aspettativa di assegnazione dei posteggi temporanei, in occasione di feste e ricorrenze ed altre manifestazioni, le imprese hanno affrontato spese di gestione per l'allaccio delle utenze e/o per la manutenzione delle attrezzature, non recuperate a causa dell'emergenza;

CONSIDERATO che, in molti casi, il mancato guadagno e la crisi si sono riverberati sui dipendenti e sui collaboratori familiari, estendendo la rete di bisogno;

CONSIDERATO che, dal malessere generalizzato, dovuto alle difficoltà economiche e al protratto mancato esercizio di attività lavorativa, a fronte della ripresa di tutte le attività di commercio al dettaglio, scaturiscono fenomeni di allarme sociale, marginalità ed esclusione a nocimento della sicurezza urbana;

RITENUTO, per quanto appena argomentato, consentire che, in via straordinaria e temporanea, in presenza di imprese che svolgono prevalente attività attraverso la concessione di posteggi temporanei nel territorio cittadino, possano essere rilasciate, in deroga alle vigenti “NORME PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” (D.C.C. 27/2001 e s.m.i.), concessioni di suolo pubblico per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche in posteggi temporanei, utilizzati dalle stesse imprese, in tempo ordinario, per rilevanti periodi, a seguito della contiguità delle feste e degli eventi cui collegati;

RITENUTO opportuno consentire il rilascio delle predette concessioni straordinarie a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al 31 luglio 2020, salvo sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, che possano determinare un ampliamento o una restrizione dell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche;

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 267/2000;

VISTE le “NORME PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” (D.C.C. 27/2001 e s.m.i.);

VISTO lo Statuto Comunale

per le motivazioni di urgenza e necessità esposte in premessa;

DISPONE

1. è consentito, in via straordinaria e temporanea, in presenza di richieste da parte di imprese che svolgono prevalente attività attraverso la concessione di posteggi temporanei cittadini, il rilascio, in deroga alle vigenti “NORME PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” (D.C.C. 27/2001 e s.m.i.), di concessioni di suolo pubblico per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche in posteggi temporanei, utilizzati dalle stesse imprese, in tempo ordinario, per lunghi periodi, a seguito della contiguità delle feste e degli eventi cui collegati;

2. è consentito il rilascio delle predette concessioni a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al 31 luglio 2020, salvo sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, che possano determinare un ampliamento o una restrizione dell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso preventivamente al Prefetto di Potenza.

DISPONE, altresì,

- che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Potenza e sul sito istituzionale dell’Ente, nonché diffuso agli organi di stampa e televisione e altri organi di informazione;

- di trasmettere il presente provvedimento:

-all'U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO Ufficio Suap Attività Produttive, per gli adempimenti amministrativi consequenziali al dispositivo del presente provvedimento;

- all'U.D. POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE, per opportuna conoscenza.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso il presente provvedimento, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (*D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971*);

- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune di Potenza.

Dalla Residenza Municipale, 22 maggio 2020

IL SINDACO
MARIO GUARENTE